

Newsletter n. 16 del 6 Maggio 2017

1. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - Pubblicato il decreto recante nuove disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 2016

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 (Supplemento Ordinario n. 22), il **Decreto-Legislativo 19 aprile 2017, n. 56**, recante "**Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**".

Il provvedimento, composto da **131 articoli**, apporta modifiche e integrazioni al Codice **dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**, volte a perfezionarne l'impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali, in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore.

Il decreto legislativo è stato adottato a norma dell'articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016 e ha tenuto conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento, delle osservazioni formulate dall'ANAC e delle considerazioni del Consiglio di Stato.

Le modifiche così apportate seguono tre direttrici:

- 1) modifiche di coordinamento ai fini di una più agevole lettura e interpretazione del testo;
- 2) integrazioni che migliorano l'efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalle associazioni o dagli operatori di settore;
- 3) limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del Codice.

In particolare, tra le **novità introdotte** si segnalano:

- **appalto integrato**: si introduce un periodo transitorio che prevede che l'appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;
- **progettazione**: si introduce l'obbligatorietà dell'uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara;
- **contraente generale**: si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all'istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all'istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato;
- **varianti**: si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del *de minimis*;
- **subappalto**: è confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell'importo contrattuale per l'affidamento in subappalto;
- **semplificazioni procedurali**: in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni;
- **manutenzione semplificata**: viene definita da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro;
- **dibattito pubblico**: sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare;
- **costo della manodopera**: se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della base d'asta;
- **albo dei collaudatori**: è stato inserito l'obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2. LA MANOVRA CORRETTIVA SULLA GAZZETTA UFFICIALE - Pubblicato il D.L. n. 50/2017

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 (Supplemento Ordinario n. 20) il **Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50**, recante "**Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo**".

La manovra correttiva, approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 aprile 2017, ammonta a **3,4 miliardi di euro**.

Il provvedimento contiene una serie articolata di misure in materia di entrate, enti territoriali, giustizia tributaria, in tema di sviluppo economico e infrastrutture, oltre ad interventi per accelerare la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici dello scorso anno.

Tra le **misure in tema di entrate** segnaliamo:

- l'estensione dell'ambito di applicazione del c.d. "**Split Payment**" (meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali;
- misure di contrasto alle compensazioni fiscali indebite (misure antifrode);
- aumento del prelievo sui giochi;
- rideterminazione della base ACE (Aiuto alla Crescita Economica).

In materia di **giustizia tributaria**, il decreto prevede la possibilità di chiedere, entro il 30 settembre 2017, la definizione delle liti tributarie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate con il pagamento degli importi contestati con l'atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto di sanzioni e interessi di mora.

Tra le disposizioni in materia di **enti territoriali** segnaliamo la modifica dei criteri di riparto del **Fondo di Solidarietà Comunale**, un **contributo a favore delle province** delle regioni a statuto ordinario, la procedura per la determinazione di **fabbisogni standard** e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, l'attribuzione della quota investimenti Regioni, e misure in materia di **finanziamento del trasporto pubblico locale**.

Tra gli **interventi in favore delle zone terremotate**, è stata prevista l'istituzione di un fondo specifico di un miliardo di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 finalizzato a consentire l'accelerazione delle attività di ricostruzione.

Il decreto introduce infine una serie di **misure per lo sviluppo economico e in materia di infrastrutture**; fra queste segnaliamo:

- **maggiori incentivi alle quotazioni con riferimento alle piccole e medie imprese (equity crowdfunding)**;
- **l'estensione temporale delle agevolazioni per le start-up innovative**;
- **norme per agevolare la finanza di progetto nell'ammmodernamento degli impianti sportivi pubblici**;
- **misure per la qualità del trasporto pubblico locale**;
- **adeguamento delle linee ferroviarie regionali agli standard di sicurezza nazionali**;
- **l'allineamento del regime patent box alle linee guida OCSE**;
- **il passaggio dell'assistenza sanitaria agli stranieri dal Ministero dell'Interno al Ministero della Salute**;
- **disposizioni in materia di eventi sportivi: "Ryder Cup 2022", finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo nel febbraio 2021**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

3. LAVORO STAGIONALE - Chiarimenti dall'INL sul rifiuto di nulla osta

L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con la **nota n. 3464 del 19 aprile 2017**, ha fornito chiarimenti sugli adempimenti dello Sportello Unico immigrazione in merito al **rifiuto di nulla osta al lavoro stagionale** e al **diniego o alla revoca del nulla osta ICT** con riferimento alle ipotesi di ingresso e al soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali e dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

Le indicazioni operative si riferiscono, in particolare, alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di **lavoratori stagionali**, ai sensi del **D.Lgs. n. 203/2016**, e dei **dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari**, ai sensi del **D.Lgs. n. 253/2016**.

I due citati decreti legislativi hanno recepito, nel nostro ordinamento nazionale, le **Direttive 2014/36/UE e 2014/66/UE** - c.d. "*Direttiva ICT - Intra-Corporate Transfer*".

Il **Decreto legislativo n. 203/2016**, come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 37/2016, va a sostituire gli artt. 5, comma 3-ter e 24 del D.Lgs. n. 286/1998 (TUI - *Testo Unico Immigrazione*) afferenti alla disciplina del lavoro stagionale al fine di adeguarli alle disposizioni della direttiva. In particolare, l'art. 24, comma 12, così come novellato dall'art. 1, D.Lgs. n. 203/2016, contempla le ipotesi di rifiuto o revoca del nullaosta al lavoro stagionale rilasciato in favore di cittadini di Paesi terzi.

Con riferimento invece al **Decreto legislativo n. 253/2016**, il Ministero dell'Interno e il Ministero del lavoro sono già intervenuti, con la circolare del 9 febbraio scorso, fornendo indicazioni interpretative sulle nuove disposizioni introdotte nell'ambito del TUI, ovvero in ordine all'articolo *27-quinquies* recante la disciplina dell'ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari da Paesi extra UE e all'articolo *27-sexies* per gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro.

Con la presente circolare vengono puntualizzati alcuni aspetti di carattere operativo in ordine agli adempimenti ascrivibili agli uffici dello Sportello Unico immigrazione circa la corretta applicazione degli artt. 24 e 27-quinquies summenzionati.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota dell'INL clicca qui.](#)

4. STARTUP INNOVATIVE - In arrivo una nuova semplificazione - Dal 22 giugno 2017 atto costitutivo e statuto modificabili online con firma digitale

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il testo del **decreto direttoriale 4 maggio 2017**, che, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 28 ottobre 2016, **consente alle Startup innovative costituite online con firma digitale di modificare il proprio atto costitutivo e statuto utilizzando la stessa procedura semplificata.**

Il provvedimento, nel portare a completa attuazione quanto disposto dall'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 e dal D.M. 28 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, **illustra le specifiche tecniche e le modalità di iscrizione delle modifiche agli atti costitutivi e statuti di startup innovative.** 3.

Già il decreto ministeriale 17 febbraio 2016, corroborato dal successivo decreto ministeriale 7 luglio 2016, aveva disciplinato la nuova modalità di costituzione, definendo **le modalità di redazione degli atti costitutivi** di società a responsabilità limitata in possesso dei requisiti di startup innovativa di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il successivo **decreto ministeriale del 28 ottobre 2016** aveva poi esteso la nuova modalità digitale alle **modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto** che la startup innovativa può mettere in atto successivamente alla propria costituzione.

Per **disciplinare le correlate specifiche tecniche** era atteso ancora un provvedimento: proprio il decreto direttoriale pubblicato il 4 ottobre 2017.

Al fine di consentire alle software house di adeguare i propri programmi alle disposizioni del decreto, le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia **a partire dal 22 giugno 2017.**

LINK:

[Per approfondire l'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto e dei suoi due allegati clicca qui.](#)

5. EDILIZIA E ATTIVITA' COMMERCIALI - Siglato accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sull'adozione di moduli unificati e standardizzati

Il 4 maggio 2017 è stato siglato in Conferenza Unificata l'accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull'**adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali.**

Si tratterebbe di un importante passo in avanti sulla via della semplificazione e della sburocratizzazione. Sostanzialmente gli enti avranno **una sola modulistica valida per l'intero territorio nazionale**, sia che si tratti di ristrutturazioni della casa o dell'apertura di attività commerciali.

I moduli per i titoli abilitativi edilizi vengono adeguati ai nuovi c.d. "Decreti Madia" e ci sarà **un modulo unico per la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)** e **moduli più snelli per la CILA (comunicazione inizio lavoro asseverati)** e l'agibilità, consentendo, in questo ultimo caso di eliminare i circa 150.000 certificati che ogni anno sono rilasciati in Italia.

L'accordo è frutto del lavoro congiunto tra Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione e Conferenza delle Regioni in attuazione dei decreti legislativi sulla SCIA unica e sulla ricognizione dei procedimenti amministrativi.

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di **pubblicare sul loro sito istituzionale - entro e non oltre il 30 giugno 2017 - i moduli unificati e standardizzati**, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017.

Tra le **novità più rilevanti** segnaliamo:

1) **Non potranno più essere richiesti certificati, atti e documenti che la Pubblica Amministrazione già possiede** (per esempio: *le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.*), ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).

2) **Non potranno più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da prassi amministrative, ma che non sono espressamente previsti dalla legge** (ad esempio: non potrà più essere richiesto il certificato di agibilità dei locali per l'avvio di un'attività commerciale o produttiva). Sarà sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.

3) **Non sarà più richiesta la presentazione di autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all'avvio dell'attività**. Ci penserà ad acquisirle lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Sarà sufficiente presentare le altre segnalazioni o comunicazioni in allegato alla SCIA unica o la domanda di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata.

4) **Nella modulistica commerciale è stato semplificato il linguaggio utilizzato** con il ricorso il più possibile a termini di uso comune, più comprensibili per chi deve compilare e firmare le dichiarazioni.

5) Sono state eliminate tutte le espressioni del tipo "*ai sensi della legge*" (i riferimenti normativi si trovano solo in nota o tra parentesi). E' stato **esplicitato il contenuto dei requisiti previsti dalla legge** laddove erano previste formule del tipo "*dichiaro di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. X della legge XX*", che rendevano difficilmente conoscibile per l'impresa il contenuto della dichiarazione da sottoscrivere.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

6. ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO - Ulteriori chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sul credito di imposta

1) L'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, (noto come "*decreto Destinazione Italia*"), interamente sostituito dall'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), ha introdotto un **incentivo a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo**.

In sintesi, l'agevolazione consiste nel:

- *riconoscimento di un credito di imposta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;*

- *subordinato alla condizione che nel periodo di imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo rientranti tra quelle ammissibili di importo almeno pari a 30.000 euro;*

- *entro il tetto massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario.*

2) Con la **legge 11 dicembre 2016, n. 232** (legge di bilancio 2017), il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia apportando significative modifiche volte a potenziare lo strumento agevolativo.

In particolare, il comma 15 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017:

- *proroga di un anno il periodo di tempo in cui possono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta (lettera a, prima parte);*

- *fissa unitariamente l'aliquota del credito di imposta al 50% per tutte le tipologie di spese ammissibili (lettera a, seconda parte, e lettera e);*

- *estende la platea dei soggetti beneficiari alle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti (lettera b);*

- *incrementa da 5 a 20 milioni di euro l'importo massimo del credito di imposta che ciascun beneficiario può maturare in relazione a ciascun periodo agevolato (lettera c);*

- *elimina, nell'ambito del personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo, la distinzione tra "personale altamente qualificato" e "personale non altamente qualificato" (lettera d);*

- *conferma, infine, che il credito di imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti (lettera f).*

3) Con la **circolare n. 13/E del 27 aprile 2017**, elaborata d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle Entrate esamina le modifiche introdotte dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), rinviando, per quanto non innovato, alle disposizioni attuative contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, nonché alla circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi in merito alla disciplina agevolativa in esame.

Nella **prima parte** della presente circolare vengono esaminate le modifiche normative apportate dalla legge di bilancio 2017 e le conseguenze di tali novità sul meccanismo di calcolo del credito di imposta.

Nella **seconda parte** della circolare, redatta sotto forma di risposte a quesiti, vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito a specifici aspetti della disciplina agevolativa raggruppati in funzione delle problematiche trattate.

Ad integrazione dei chiarimenti contenuti nelle precedenti circolari e risoluzioni, l'Agenzia delle Entrate analizza ulteriori questioni emerse in sede di applicazione del credito di imposta.

Svolgere **attività di ricerca e sviluppo su commessa** diventa più conveniente grazie alle modifiche che la legge di Bilancio 2017 ha apportato alla disciplina del credito d'imposta R&S. Al punto 1.6. della circolare n. 13/E/2017 viene, infatti, chiarito che **le imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere** potranno beneficiare del bonus nella misura del 50% delle spese ammissibili.

In sostanza, per effetto di tale modifica, il soggetto commissionario residente che "*esegue attività di ricerca e sviluppo*" per conto di committenti non residenti viene ad essere equiparato, ai fini dell'agevolazione, al soggetto residente che "*effettua investimenti*" in attività di ricerca e sviluppo.

La modifica in esame, come espressamente stabilito dal **comma 16** della legge di bilancio 2017, ha carattere innovativo, applicandosi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, nella generalità dei casi, a decorrere dal 2017.

La circolare precisa, inoltre, che la nuova disposizione si applica non solo nell'ipotesi in cui le spese agevolabili siano sostenute dal soggetto residente per l'esecuzione di un contratto di ricerca stipulato con una controparte contrattuale indipendente, ma anche nell'ipotesi in cui il contratto sia stipulato con una parte correlata (ad esempio, tra la società capo gruppo estera e la società controllata italiana dedita alle attività di ricerca e sviluppo), nonché ovviamente nel caso in cui le spese agevolabili siano sostenute da una stabile organizzazione in Italia in esecuzione degli accordi intercorrenti con la casa madre estera.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare n. 13/E/2017 clicca qui.](#)

7. ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE - Non rientra la produzione del medaglione di pesce - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate

La produzione del medaglione di pesce non rientra nella categoria delle attività agricole connesse, tassabili su base catastale ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 52/E del 26 aprile 2017**. Conseguentemente il reddito relativo a tale produzione non va tassato su base catastale.

Il caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia riguarda un imprenditore agricolo che, all'attività di produzione e di allevamento di pesce, ha aggiunto l'attività di lavorazione dello stesso, all'interno di un laboratorio di proprietà della stessa impresa, effettuata con personale, locali e macchinari propri.

I prodotti aziendali sono principalmente: pesce vivo, pesce intero, filetto di pesce, medaglioni di pesce ed in minore quantità altri preparati crudi a base di pesce di propria produzione (polpette, cevapcici di trota, filetti panati, ecc.).

Ora, considerato che la "*produzione di filetti di pesce*" viene specificatamente indicata nell'elenco dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lett. c), del TUIR, pubblicato con **decreto ministeriale 13 febbraio 2015**, l'interpellante chiede se sia o meno possibile ricondurre la "*produzione del medaglione di pesce*" (attività non espressamente citata nel suddetto decreto ministeriale) alla produzione di filetti di pesce, inquadrandola così tra le attività agricole connesse, tassabili ai sensi dell'articolo 32 del TUIR. Attività che costituisce circa il 33% del totale del suo volume d'affari.

L'interpellante fa presente che il "**medaglione di pesce**" è un prodotto derivante dalla semplice macinazione del filetto, con l'aggiunta di ingredienti di provenienza esterna (quali: pangrattato, olio di semi di girasole, sale e antiossidanti) ma in una percentuale nettamente inferiore alla metà del peso (pesce pari al 70% del peso totale) e per un valore commerciale trascurabile rispetto al valore del pesce utilizzato (un costo pari a circa il 5% del costo totale della materia prima).

L'aggiunta di ingredienti diversi dal pesce è necessaria per la lavorabilità del prodotto e non ha altri scopi o funzioni. In sostanza il pesce lavorato in azienda è il medesimo allevato, di propria produzione e, quindi, direttamente connesso all'attività agricola.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che, con particolare riferimento a quanto previsto dalla lettera c), del comma 2, dell'art. 32 del TUIR, ha già avuto modo di fornire chiarimenti con la circolare n. 44/E del 15 novembre 2004, precisando che si considerano attività connesse tassate su base catastale quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli **tassativamente indicati nel decreto ministeriale** cui fa riferimento lo stesso articolo 32 del TUIR ed ottenuti dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali.

Lo stesso Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, appositamente interpellato, con nota del 27 gennaio 2017, Prot. 2954, ha fatto presente che il citato decreto ministeriale 13 febbraio 2015 fa rientrare nella tabella dei prodotti agricoli, tra gli altri, la "produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0)". Pertanto, "**non sembra rientri in tale categoria alcuna attività di trasformazione del prodotto in questione, quale deve intendersi il medaglione di pesce**".

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 52/E/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 13 febbraio 2015 clicca qui.](#)

8. ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO - Chiarimenti dal Ministero dell'Interno dopo l'emanazione del D.Lgs. n. 222/2016 in materia di riordino del sistema delle autorizzazioni amministrative

Con la **risoluzione n. 133759 del 6 aprile 2017**, il Ministero dello Sviluppo Economico divulga i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno con la **nota n. 557/PAS/U/004683 del 23 marzo 2017**, in materia di attività di **intrattenimento e di pubblico spettacolo**, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 di attuazione della delega contenuta nell'articolo 5 della Legge n. 124/2015 (c.s. "Legge Madia"), in materia di riordino del sistema delle autorizzazioni amministrative.

In relazione all'interpretazione di alcune delle nuove previsioni contenute nel D.Lgs. n. 222/2016, in materia di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, il Ministero dell'Interno risponde a **tre precisi quesiti**:

1) Come mai per le attività di spettacolo o trattenimento presso locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone le nuove disposizioni prevedono il **regime dell'autorizzazione** nonostante gli articoli 68 e 69 del TULPS, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 7 della legge n. 112 del 2013, prevedono la possibilità di **sostituire la licenza con una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** per gli eventi negli spazi o impianti con la stessa capienza massima che si concludono entro le 24 del giorni di inizio.

2) Come mai viene previsto l'obbligo, da parte dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) che riceve l'istanza diretta alla medesima autorizzazione, di trasmetterla alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo anche quando essa sia accompagnata da una **relazione asseverata** ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del Regolamento TULPS; la questione concerne il senso e la finalità di tale trasmissione posto che detto articolo, nel testo precedente il nuovo decreto legislativo, stabiliva che la relazione tecnica sostituisce "le verifiche e gli accertamenti" di competenza della stessa Commissione, mentre ora, per effetto della modifica apportata dall'articolo 4, lettera c) del medesimo decreto, sostituisce anche il parere finale della Commissione, eliminando altresì "la necessità del sopralluogo".

3) Come mai per l'attività di gestione di **sale con apparecchi da gioco Slot o AWP** (soggette a licenza comunale ex articolo 86 TULPS) viene prevista l'autorizzazione comunale, laddove è ampiamente diffusa la prassi, peraltro legittimata dalle regolamentazioni comunali, dell'apertura previa presentazione di una mera SCIA.

Il Ministero dell'Interno tiene innanzitutto a precisare che "*la redazione tecnica delle previsioni normative cui codesto Dicastero si riferisce pare non ineccepibile né di univoco significato e quindi tale da alimentare non pochi dubbi interpretativi, tra cui quelli qui rappresentati*". Pertanto, allo stato attuale "*non sembra ... possibile dare ai quesiti qui proposti una risposta con i caratteri della certezza e delle definitività, dovendosi trarre la soluzione da criteri di plausibilità logica e di rispetto dell'ispirazione di fondo del provvedimento legislativo in questione, nella insufficienza del tenore letterale delle relative disposizioni*".

In relazione al **primo quesito** il Ministero dell'Interno ritiene che "nell'ambito di un provvedimento complessivamente inteso a snellire e sburocratizzare le fasi di avvio delle iniziative private considerate dovrebbe ritenersi che, in mancanza di esplicite e puntuali previsioni di segno contrario, esso non abbia travolto, aggravandole, le discipline preesistenti più favorevoli agli interessati, come nel caso di iniziative

di pubblico spettacolo di portata modesta (in luoghi o impianti con capienza massima di 200 spettatori e destinate a concludersi nel giro di poche ore dal loro inizio), ristabilendo, per esse, un obbligo di licenza che si era inteso superare (con una SCIA) appena 3 anni prima”.

In relazione al **secondo quesito** il Ministero precisa che l'articolo 4, lettera c) del medesimo decreto stabilendo, per i locali e gli impianti con capienza totale non superiore a 200 persone, che la relazione tecnica di un professionista abilitato **sostituisce anche il “parere” delle commissioni di vigilanza** (e non solo “le verifiche e gli accertamenti” preliminari, come previsto finora), **“ha ormai eliminato, in presenza di tale asseverazione, tutti gli adempimenti preliminari all’autorizzazione facenti capo alle stesse commissioni di vigilanza, sopralluogo compreso”**.

“Sembra pertanto potersi concludere” – scrive il Ministero – *“nel senso della conferma dell’applicabilità dell’effetto sostitutivo, appena descritto, della **relazione asseverata** tanto agli impianti stabili e appositamente dedicati allo spettacolo e all’intrattenimento quanto agli allestimenti occasionali in strutture ordinariamente ad altre attività (es.: concerti in pubbliche piazze o all’interno di stadi calcistici, ecc.), quanto infine agli allestimenti dello spettacolo viaggiante con la medesima capienza massima”*.

In relazione al **terzo quesito**, concernente il regime autorizzatorio delle sale slot e AWP ex articolo 86 TULPS, il Ministero precisa che si tratta di **funzione da tempo attribuita ai Comuni** che la esercitano sulla base delle proprie regolamentazioni e delle numerose leggi regionali che incidono sulla materia con l’obiettivo del contrasto della diffusione del gioco patologico, della tutela dei minori e delle fasce deboli della popolazione nonché del decoro urbano.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione clicca qui.](#)

9. GESTIONE DI UN ASILO NIDO PRIVATO - Validità requisito professionale posseduto

Un soggetto titolare di asilo nido privato con preparazione e somministrazione di pasti **non può considerarsi in possesso del requisito professionale** per l’avvio e l’esercizio di un’attività commerciale al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, in quanto il comma 6, lettera b), dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, riconosce tale possesso a chi ha *“ esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (...)”*.

Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico, richiamando la propria precedente nota n. 136797 del 14 giugno 2012, sostiene che la gestione di comunità residenziali (nel caso specifico: case di riposo per anziani) anche se nel centro cottura delle stesse vengono prodotti e somministrati i pasti degli anziani, non può considerarsi come impresa esercente l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Trattandosi, pertanto, nel caso in questione, di situazione analoga, ovvero **non potendosi considerare un asilo nido privato alla stregua di un’impresa esercente l’attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande**, anche se all’interno vengono preparati e somministrati pasti agli assistiti, il Ministero ritiene di non poter considerare il soggetto in discorso in possesso del requisito professionale richiesto.

Questo è quanto viene precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la **risoluzione n. 133794 del 6 aprile 2017**, emanata in risposta ad un quesito posto da un Comune con il quale veniva chiesto se un soggetto titolare di asilo nido privato con preparazione e somministrazione di pasti possa o meno considerarsi in possesso del requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione clicca qui.](#)

10. ABBANDONO DI RIFIUTI - Sanzione penale anche per le associazioni non lucrative - Nuova sentenza della Cassazione

Nella nozione di “enti”, cui fa riferimento l’art. 256, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, **rientrano anche le associazioni con finalità non lucrativa** e, pertanto, nel caso di abbandono di rifiuti, dovrà essere applicata la sanzione penale.

A dirlo è la **Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20237 del 28 aprile 2017**, che ha così motivato la conferma di una sentenza di condanna, inflitta dal Tribunale di Cassino (FR), al Presidente di un’associazione sportiva dilettantistica di tiro al volo, per abbandono incontrollato dei rifiuti prodotti dall’attività (resti di piatti, borre in plastica, bossoli esplosivi e pallini di piombo).

Il reato di cui all'art. 256, comma secondo, del D.Lgs. n. 152 del 2006 – si legge nella sentenza – “è configurabile **nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell'attività medesima, così dovendosi intendere il «titolare di impresa o responsabile di ente» menzionato dalla norma**”.

Secondo la Suprema Corte, la **"genericità"** del D.Lgs. n. 152/2006, laddove sanziona penalmente l'abbandono di rifiuti da parte di **"titolari di imprese e responsabili di enti"**, è chiaramente **finalizzata alla massima estensione dell'operatività della norma** ed è quindi tale da comprendere qualunque ente giuridico, ivi compresi quelli associativi con finalità non lucrative.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza clicca qui.](#)

11. ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE - Dalla Commissione europea una guida per cittadini e associazioni

Il 28 aprile 2017 la Commissione europea ha diffuso un documento di orientamento per cittadini e associazioni per **migliorare l'accesso alla giustizia in materia ambientale**.

La **comunicazione della Commissione sull'accesso alla giustizia ambientale** fornisce le utili indicazioni a cittadini per chiamare in giudizio le Autorità pubbliche che non rispettano i diritti e gli obblighi previsti dalla normativa ambientale.

La comunicazione si basa sulle disposizioni del diritto dell'Unione, compresa la Carta, e sulla giurisprudenza della Corte. Essa illustra il modo in cui il pubblico può contestare decisioni, atti od omissioni di autorità pubbliche dinanzi a un organo giurisdizionale o altro organo analogo, esaminando la legittimazione ad agire, l'intensità del controllo, i rimedi effettivi che devono essere forniti dal giudice nazionale e varie altre misure di salvaguardia.

La comunicazione tratta dell'accesso alla giustizia in relazione a decisioni, atti od omissioni di autorità pubbliche degli Stati membri. Non riguarda le controversie in materia ambientale tra privati né il controllo giurisdizionale degli atti delle istituzioni dell'Unione attraverso il Tribunale, che è disciplinato dal regolamento di Aarhus (1367/2006).

Ricordiamo che la **"Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale"** (nota come **"Convenzione Aarhus"** in quanto firmata nella cittadina di Aarhus, in Danimarca, il 25 giugno 1998) è un trattato internazionale volto a garantire, all'opinione pubblica e ai cittadini, il **diritto alla trasparenza e alla partecipazione in materia ai processi decisionali di governo locale, nazionale e transfrontaliero concernenti l'ambiente**.

La Convenzione è entrata in vigore il 30 ottobre 2001. A maggio del 2013 è stata ratificata da 45 Stati e dalla stessa Unione europea. In Italia è stata ratificata con la legge n. 108 del 16 marzo 2001.

Successivamente, con il **Regolamento (CE), n. 1367/2006 del Parlamento e del Consiglio del 6 settembre 2006**, sono state dettate le norme sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

LINK:

[Per scaricare il testo della comunicazione del 28 aprile 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Convenzione Aarhus clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento \(CE\) 1367/2006 clicca qui.](#)

12. SOCIETA' COOPERATIVE - Dal CNDCEC un documento sulla redazione del bilancio alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato il documento **"Società cooperative: i bilanci dopo il D.Lgs.139/2015"**.

Il contributo si inserisce in quel filone di studi approntati dal Consiglio nazionale per supportare gli iscritti e gli operatori nell'attività tecnica di implementazione delle disposizioni normative.

Nello specifico, il documento è volto a definire il comportamento contabile delle società cooperative alla luce dell'introduzione del D.Lgs. n. 139/2015, che ha novellato sostanzialmente le norme del Codice civile dedicate al bilancio.

L'elaborato è dedicato alle specificità delle società cooperative, poiché all'analisi dell'impatto più generale delle nuove regole di bilancio sulle società era già intervenuto un primo lavoro "Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali" predisposto dal Consiglio nazionale unitamente a Confindustria.

Spesso, si è verificato – come si legge nella premessa - che "il rinvio operato dall'art. 2519 c.c. alle norme delle società di capitali abbia creato talune criticità interpretative ed operative alla realtà delle società cooperative". Il dibattito sollevato dagli esperti su talune tematiche, l'esame tecnico delle disposizioni e l'intervento del Ministero dello Sviluppo Economico hanno supportato, poi, l'idea che fosse utile intervenire sulle principali problematiche individuate.

Per tale motivo, il documento si sofferma su argomenti quali l'adozione delle nuove norme dell'art. 2435-ter c.c. alle "micro-cooperative", la classificazione delle poste di patrimonio netto, la determinazione dei ristorni alla luce dell'eliminazione dei componenti straordinari di reddito, la (non) adozione del costo ammortizzato.

L'intendimento del CNDCEC consiste, in sintesi, nel cercare di rendere disponibile agli operatori un sistema di comportamento consolidato che possa tenere conto, oltre che del dettato codicistico in materia di bilancio, anche degli interventi del citato Ministero e delle previsioni dei principi contabili nazionali dell'Organismo Italiano di Contabilità.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

13. CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI - Pubblicato il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto che introduce il "documento unico" - Gli emendamenti proposti dalla Conferenza Unificata

1) Il Consiglio di Stato ha reso pubblico il parere sul documento unico di circolazione degli autoveicoli. Sul sito internet Giustizia Amministrativa è stato, infatti, pubblicato il **parere n. 877 dell'11 aprile 2017** del Consiglio di Stato sullo schema di decreto che prevede l'introduzione, **dal 1° luglio 2018**, del "**documento unico**" per gli autoveicoli, costituito dalla nuova carta di circolazione che incorporerà anche i dati oggi contenuti nel certificato di proprietà.

Il Consiglio di Stato la ritiene una **semplificazione importante**, che incide "non solo sul versante degli oneri amministrativi a carico dei cittadini ... ma anche su quello dei costi della produzione, archiviazione e controllo a carico dell'amministrazione. Si pone così fine a una duplicazione difficilmente giustificabile, derivante dalla storica coesistenza di due archivi non comunicanti o, comunque, parzialmente disallineati e, conseguentemente, preposti al rilascio di due documenti distinti".

Tuttavia, nel parere si ravvisano **forti perplessità** in relazione alla **mancata unificazione delle due banche dati: il Pubblico registro automobilistico (PRA)**, gestito da Automobile Club d'Italia (ACI) e l'**Archivio nazionale dei veicoli (ANV)**, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Lo schema di decreto dispone esclusivamente modifiche concernenti le funzioni amministrative disponendone il parziale trasferimento dall'A.C.I. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delineando un nuovo iter di comunicazione dei dati alle due banche per il tramite del Centro elaborazione dati (CED) presso lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, **senza tuttavia intervenire sulle strutture e sulle banche dati, che continuano a restare separate e distinte.**

Secondo il Consiglio di Stato "**non appare compiutamente dimostrato dallo schema in oggetto che l'intervento adottato ... sia di per sé sufficiente, in assenza di un connesso intervento sull'unificazione degli archivi, a soddisfare le finalità imposte dalla legge delega**", ovvero la riduzione dei costi attuali e la realizzazione di risparmi per l'utenza. Della realizzazione di tali due, connesse, finalità, "non vi è evidenza" nello schema in esame.

Ciò che la legge richiedeva – aggiunge il Consiglio di Stato – al fine di realizzare gli obiettivi della delega "era compiere un ulteriore passo avanti verso la **compenetrazione delle due banche dati, tanto da contemplare, sempre che ne fosse verificata la "sostenibilità organizzativa ed economica"**, finanche l'unicità del soggetto gestore, individuabile nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o, eventualmente, in una Agenzia appositamente costituita.

Di conseguenza, il Consiglio di Stato **rileva criticità** sulle specifiche disposizioni del decreto dedicate alla "tariffa unica" a regime: "I riferimenti alla somma delle due tariffe (seppur quale limite massimo) ed all'imposta di bollo "unificata" tale da assicurare i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente, costituiscono indice di un approccio "conservativo" sul tema dei costi gestionali, e correlativamente inefficace su quello dei possibili risparmi per gli utenti".

Da ultimo, è posta attenzione sul **meccanismo di attuazione della riforma**, che nelle previsioni dello schema è subordinato alla **necessaria adozione di un decreto ministeriale.**

Nel parere si raccomanda anche, per **garantire la tempestività della riforma** ed evitare i possibili rischi legati a un ritardo del Decreto, di inserire direttamente nell'ambito dello schema "*disposizioni che*

assicurino il raggiungimento degli obiettivi della riduzione dei costi e del conseguimento di risparmi per gli utenti”.

2) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel corso della riunione del 20 aprile scorso, ha espresso **parere favorevole** sullo schema di decreto legislativo in questione, condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti concordati in sede tecnica:

In quella sede, come si legge nell'atto della Conferenza stessa, "il Governo ha confermato l'accoglimento delle modifiche emendative delle Regioni nei termini concordati in sede tecnica e ha assicurato che terrà conto delle richieste formulate dall'ANCI e dall'UPI".

Gli emendamenti proposti dalle Regioni sono contenuti in un documento approvato dalla Conferenza delle Regioni, consegnato al governo e pubblicato sul sito proprio istituzionale.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere del Consiglio di Stato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del documento approvato dalla Conferenza Unificata clicca qui.](#)

14. NUOVO REGOLAMENTO UE SULLA PRIVACY - Dal Garante la prima Guida applicativa

Il Garante per la protezione dei dati personali ha elaborato una prima **“Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali”**.

La Guida traccia un quadro generale delle principali innovazioni introdotte dalla normativa e fornisce indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli adempimenti da attuare per dare corretta applicazione alla normativa, già in vigore dal 24 maggio 2016 e che **sarà pienamente efficace dal 25 maggio 2018**.

L'obiettivo della Guida è duplice: da una parte offrire un primo "strumento" di ausilio ai soggetti pubblici e alle imprese che stanno affrontando il passaggio alla nuova normativa privacy; dall'altro far crescere la consapevolezza sulle garanzie rafforzate e sui nuovi importanti diritti che il Regolamento riconosce alle persone.

Il testo della Guida è articolato in **6 sezioni tematiche**: *Fondamenti di liceità del trattamento; Informativa; Diritti degli interessati; Titolare, responsabile, incaricato del trattamento; Approccio basato sul rischio del trattamento e misure di accountability di titolari e responsabili; Trasferimenti internazionali di dati.*

Ogni sezione illustra in modo semplice e diretto cosa cambierà e cosa rimarrà immutato rispetto all'attuale disciplina del trattamento dei dati personali, aggiungendo preziose raccomandazioni pratiche per una corretta implementazione delle nuove disposizioni introdotte dal Regolamento.

La guida è disponibile sul sito del Garante per la privacy in formato ipertestuale navigabile.

Il testo potrà subire modifiche e integrazioni, allo scopo di offrire sempre nuovi contenuti e garantire un adeguamento costante all'evoluzione della prassi interpretativa e applicativa della normativa.

(Fonte: *Sito del Garante Privacy*)

LINK:

[Per scaricare il testo della Guida clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(DAL 21 APRILE AL 6 MAGGIO 2017)**

1) Legge 7 aprile 2017, n. 47: Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

2) Legge 18 aprile 2017, n. 48: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 14/2017 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

3) Ministero dell'Interno - Decreto 10 febbraio 2017: Determinazione delle modalità e dei termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, recepita con il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Legge 18 aprile 2017, n. 49: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 25/2017 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

5) Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 – Supplemento Ordinario n. 20).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

6) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 30 marzo 2017: Procedure di garanzia di qualità per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura. (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Decreto-Legislativo 5 aprile 2017, n. 52: Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 9 marzo 2017: Recepimento della direttiva 2016/317/UE della Commissione del 3 marzo 2016 che modifica le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi. (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Istituto Nazionale di Statistica - Comunicato: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza tabacchi, relativi al mese di marzo 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

10) Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto 26 aprile 2017: Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57: Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Ministero dell'Interno – Decreto 26 aprile 2017: Certificazioni del rendiconto al bilancio 2016 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni. (Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) Decreto-Legislativo 19 aprile 2017, n. 56: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 – Supplemento Ordinario n. 22).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14) Ministero dell'Interno - Decreto 21 aprile 2017: Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero, alla data del 31 dicembre 2016. (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 21 APRILE AL 6 MAGGIO 2017)

1) Regolamento (UE) 2017/712 della Commissione del 20 aprile 2017, che stabilisce l'anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 105/1 del 21 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

2) Raccomandazione (UE) 2017/761 della Commissione del 26 aprile 2017, sul pilastro europeo dei diritti sociali. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 105/1 del 21 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della Raccomandazione clicca qui.](#)

3) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 117/1 del 5 maggio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

4) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 117/176 del 5 maggio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)